

N. 1495

Regio decreto 2 settembre 1919, che approva il testo unico della legge elettorale politica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1919, n. 211)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 22 della legge 15 agosto 1919, n. 1401;

Udita la Commissione di cui all'articolo stesso della citata legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato col Regio decreto 26 giugno 1913, n. 821.

TITOLO I.**DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORI.****Art. 1.**

(T. U. 1913, art. 1).

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giura-

mento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

(*T. U. 1913, art. 2 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2.*)

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 3.

(*T. U. 1913, art. 15.*)

I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 4.

(*T. U. 1913, art. 16.*)

L'elettore non può esercitare il proprio diritto [che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 5.

(*T. U. 1913, art. 17, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2.*)

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3.

Art. 6.

(*T. U. 1913, art. 18.*)

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 7.

(*T. U. 1913, art. 19.*)

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli

altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 8.

(*T. U. 1913, art. 20 e legge 16 dicembre 1918 n. 1985 art. 2).*

Nell'ottobre di ogni anno il Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 9.

(*T. U. 1913, art. 21; C. P. P., art. 624; R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178, art. 48).*

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'articolo 624 del Codice di procedura penale e dell'articolo 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 10.

(T. U. 1913, art. 22).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 11.

(T. U. 1913, art. 23; legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2; legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 1).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 12.

(T. U. 1913, art. 24 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro

Comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 13.

(*T. U. 1913, art. 25, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2.*)

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituito da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti o scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, clas-

sica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle

votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

Art. 14.

(T. U. 1913, art. 26).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 15.

(T. U. 1913, art. 27).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonché i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 16.

(T. U. 1913, art. 28).

Trascorso il termine, di cui all'art. 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 17.

(T. U. 1913 art. 29; legge 16 dicembre 1918, n. 1925, art. 2; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Nel primo elenco si propone la inserzione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha

i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda e reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei nomi di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle Liste del Comune a norma dell'articolo 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, per quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 3.

Art. 18.

(T. U. 1913, art. 30).

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 19.

(T. U. 1913, art. 31).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 20.

(T. U. 1913, art. 32).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque

abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure, firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 21.

(T. U. 1913, art. 33).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 22.

(T. U. 1913, art. 34).

La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 23.

(T. U. 1913, art. 35).

La Commissione, chè ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24.

(T. U. 1913, art. 36).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarerà di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 25.

(T. U. 1913, art. 37).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13; non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre aff-

tadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le voci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26.

(T. U. 1913, art. 38, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 1).

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

- 1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
- 2° La lista definitiva dell'anno precedente;
- 3° I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;
- 4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

venuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 29.

(T. U. 1913, art. 41).

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30.

(T. U. 1913, art. 42).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 68 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 27.

(T. U. 1913, art. 39).

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse.

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possano esse le direttamente pervenute;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28.

(T. U. 1913, art. 40, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 1).

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'av-

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 17.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 27, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di

Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 31.

(T. U. 1913, art. 43)

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 123, nonchè delle sentenze, di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.

Art. 32.

(T. U. art. 44)

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presi-

dente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33

(T. U. 1913, art. 45)

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a 100.

Art. 34.

(T. U. 1913, art. 46)

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impu-

gnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 35.

(T. U. 1913, art. 47).

In seconda convocazione, indotta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 36.

(T. U. 1913, art. 48, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e da deposito, prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, dalle spese di cancelleria.

Art. 37.

(T. U. 1913, art. 49, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonché l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 38.

(T. U. 1913, art. 50).

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Art. 39.

(T. U. 1913, art. 51).

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 40.

(T. U. 1913, art. 52 e 53; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1 e 17).

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una provincia, o da più provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella da stabilirsi a norma dell'articolo 126 e che formerà parte integrante della presente legge.

Art. 41.

(T. U. 1913, art. 54 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1 e 17).

Il riparto del numero dei deputati per ogni collegio e la circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 42.

(T. U. 1913, art. 55; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1, 5 e 16).

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine entro il quale si deve procedere all'elezione è di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'Interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti.

I sindaci di tutti i comuni del collegio devono curare la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati, trasmesso a norma dell'articolo 55.

Art. 43.

(T. U. 1913, art. 56).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni

e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 44.

(T. U. 1913, art. 57).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 45.

(T. U. 1913, art. 53, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 5).

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 64, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 3, ugualmente autenticata;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55 numero 7, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49;

5° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucri esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero

circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori o la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

(T. U. 1913, art. 59).

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 47.

(T. U. 1913, art. 60).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

Art. 48.

(T. U. 1913, art. 61, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vicepresidente sono designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, di accordo, ove occorra, col primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trovino una o più sezioni del collegio medesimo, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nei distretti delle Corti stesse.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello e, ove occorra, nel modo stabilito dalla prima parte di questo articolo, all'ufficio di presidente e vicepresidente delle sezioni di un collegio, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vicecancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonché i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nel collegio, se questo comprenda provincie appartenenti a distretti diversi.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello devono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vicecancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

Art. 49.

(T. U. 1913, art. 62, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'atto pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale né della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il Sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire cinque

Art. 50.

(T. U. 1913, art. 63).

L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 51.

(T. U. 1913, art. 64).

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari del collegio;

2° i notai aventi residenza nel collegio;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni del collegio;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 52.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 2).

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

Art. 53.

(T. U. 1913, art. 66, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 66, primo e secondo comma.

Art. 54.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 4).

La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

Art. 55.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 5).

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 53 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7° provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al Presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'articolo 45, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64.

Art. 56.

(T. U. 1913, art. 65, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata dal sindaco del capoluogo del collegio, o da un notaio, i delegati di cui

all'articolo 53, ovvero in loro luogo persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della lista dei candidati, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. La dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 57.

(T. U. 1913, art. 79, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 6).

La scheda deve essere di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 72.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

Art. 58.

(T. U. 1913, art. 65, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 6).

La scheda tipo, autenticata da notaio, deve essere presentata dai

delegati indicati nell'art. 53, o da persone da essi autorizzate in forma autentica, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'Ufficio della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

La scheda tipo, che deve essere unica per tutto il collegio, sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio della sezione, o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 59

(T. U. 1913, art. 67).

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 60.

(T. U. 1913, art. 68, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè, quando siano elettori del collegio, il presidente, il vicepresidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 56, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 61.

(T. U. 1913, art. 69, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 8).

Alle ore sette della domenica, per la quale è indetta l'elezione,

il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

Art. 62.

(T. U. 1913, art. 70, legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 63.

(T. U. 1913, art. 71).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 64.

(T. U. 1913, art. 72. e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 5).

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55 numero 7, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio o coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 65.

(T. U. 1913, art. 73).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere ed arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80 e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 66.

(T. U. 1913, art. 74).

Nella sala dove ha luogo la elezione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 67.

(T. U. 1913, art. 75).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'articolo 45, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformita, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all'articolo 45, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Art. 68.

(L. U. 1913, art. 76).

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione dei deputati o del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel

comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 69.

(T. U. 1913, art. 77).

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un' autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell' elettore. Il rilascio della tessera rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, dove restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

Art. 70.

(T. U. 1913, art. 78).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71.

(T. U. 1913, art. 79, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 7).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia

uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta, consegnatagli dal presidente, una delle schede di cui all'articolo 57, non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 72.

(T. U. 1913, art. 66, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 7).

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza o il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia fra i candidati anche i nomi, ed ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 80.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste, ammesse a norma dell'articolo 55, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopraddetto.

Art. 73.

(T. U. 1913, art. 80).

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 74.

(T. U. 1913, art. 81).

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 75.

(T. U. 1913, art. 82, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 8).

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici.

Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo le ore ventidue nessun elettore può più votare.

Art. 76.

(T. U. 1913, art. 83).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62 il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'articolo 88.

Art. 77.

(T. U. 1913, art. 84).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 78.

(T. U. 1913, art. 85, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 11).

Adempito a quanto è prescritto dall'articolo 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da

due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo de' ufficio, di cui all' articolo 67. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che lo vogliano, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta:

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all' articolo 67, e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale, nel quale deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni prese dal presidente, nonchè delle firme e dei sigilli di cui al numero 4°.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2° e 3°, il presidente deve, alle ore ventiquattro, chiuder l'urna contenente le buste non spogliate, ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite, e riporre in un piego, secondo i casi, la lista di cui al numero 2°, le buste rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla commissione comunale, le buste che si trovassero fuori delle urne, e tutte le altre carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle che rimangono a compiere. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si procede colle norme indicate al numero 4°, facendone menzione nel processo verbale. Poscia il presidente rinvia le operazioni al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Art. 79.

(T. U. 1913, art. 85, legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 9 ed 11).

Alle ore sette del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, a norma dell'articolo 61. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del numero 4°, ovvero del penultimo comma, dell'articolo precedente:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'articolo 78:

2° proceda allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 72, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio:

3° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti, e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel e uo dtæerp capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 82.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del lunedì.

Art. 80.

(*T. U. 1913, art. 86 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 10.*)

Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'articolo 72, sono nulli i voti di lista quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, a norma dell'articolo 79, numero 2°;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, e lo

esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 55, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 58, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 57 e 72, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nell'articolo 57 e nel terzo comma dell'articolo 71, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 81.

(T. U. 1913, art. 87).

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma dell'art. 78, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del lunedì, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna contenente le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

Art. 82.

(T. U. 1913, art. 88, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 11).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 78 viene, entro il martedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione,

ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 83.

(T. U. 1913, art. 89, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 11).

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare dei due verbali colle buste e carte, di cui all'art. 79, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 84.

(T. U. 1913, art. 90, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 12).

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 81 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79, 80 e 82;

2° facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dal ver-

bali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti, e provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 85.

(T. U. 1913, art. 90, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 12).

L'ufficio centrale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 88.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui all'articolo 39. Nessun elettore

può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 86.

(T. U. 1913, art. 91, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 13).

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 84.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 72 e 80.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 87.

(T. U. 1913, art. 94, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 14).

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 84.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 88.

(T. U. 1913, art. 95, e legge 15 agosto 1919 n. 1401, art. 13).

È riservato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorre, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 89.

(T. U. 1913, art. 96).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà

pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI

Art. 90.

(T. U. 1913, art. 97).

Chiunque può essere eletto deputato purché in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 535.

Art. 91.

(T. U. 1913, art. 98).

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal Bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei Ministri segretari di Stato, dei sotto-segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di Cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio nei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio dello miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 92.

(T. U. 1913, art. 99).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 93.

(T. U. 1913, art. 100).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 94.

(T. U. 1913, art. 101).

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 95.

(T. U. 1913, art. 102).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale

di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 96.

(T. U. 1913, art. 103).

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 97.

(T. U. 1913, art. 104).

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell' articolo 91 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie c), d), g), sopraindicate all'art. 91 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati nella lettera f) dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione, delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie c), d), g), supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, ed i funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dell'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 91 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 98.

(*T. U. 1913, art. 105, legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 19*).

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno venticinque giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 99.

(*T. U. 1913, art. 106*).

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 93, 94, 95 della legge presente.

Art. 100.

(T. U. 1913, art. 107).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 101.

(T. U. 1913, art. 108).

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 102.

(T. U. 1913, art. 109).

I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 103.

(T. U. 1913, art. 110, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 15).

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Il deputato eletto da due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del quarto comma dell'articolo 87. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel quarto comma del presente articolo.

Art. 104.

(T. U. 1913, art. 111).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 105.

(T. U. 1913, art. 112).

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della Lista Civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila, hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa né rinuncia o cessione da parte del deputato, né sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 106.

(T. U. 1913, art. 113).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione per-

petua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colpi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 107.

(T. U. 1913, art. 114).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 108.

(T. U. 1913, art. 115).

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 109.

(T. U. 1913, art. 116).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 110.

(T. U. 1913, art. 117).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per reati di falso.

Art. 111.

(T. U. 1913, art. 118).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 112.

(T. U. 1913, art. 119).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 113.

(T. U. 1913, art. 120, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 art. 2 e 3).

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 114.

(T. U. 1913, art. 121, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 art. 2 e 3).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di

determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 115.

(T. U. 1913, art. 122, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 2 e 3).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 116.

(T. U. 1913, art. 123, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 2 e 3).

Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte

uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 117.

(T. U. 1913, art. 124).

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 118.

(T. U. 1913, art. 125, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 art. 9).

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicati, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 119.

(T. U. 1913, art. 126, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato

non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa a lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 69, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 120.

(T. U. 1913, art. 127).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 118 e dal comma terzo dell'articolo 119, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finché la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 121.

(T. U. 1913, art. 128).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

Art. 122.

(T. U. 1913, art. 129).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118 e 119 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 123.

(T. U. 1913, art. 130).

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata

per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'Interno.

Art. 124.

(*T. U. 1913, art. 131*).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 53, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 125.

(*Legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 1*).

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'Esercito e nella Marina mobilitati, saranno iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli della legge stessa stabilite.

Le iscrizioni saranno fatte d'ufficio, quando ricorrano le condizioni previste nell'articolo 7, in base agli elenchi formati dai distretti militari e dalle capitanerie di porto, attestanti il prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati.

Quando non vi siano gli estremi per l'iscrizione di ufficio, a norma dell'articolo 7, la iscrizione può avvenire su domanda corredata del congedo militare o di un certificato del distretto militare o della capitaneria di porto, che comprovi il servizio anzidetto.

Del titolo di iscrizione sarà presa annotazione nella lista elettorale.

Art. 126.

(*Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 17*).

Per la prima attuazione della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Art. 127.

(*Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1*).

Per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'articolo precedente, provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

Art. 128.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 18).

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione dei collegi elencati nella tabella annessa al testo unico 26 giugno 1913, n. 821, a norma dell'articolo 59 (comma secondo) del testo unico medesimo e del relativo allegato C.

Art. 129.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 19).

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la disposizione del secondo comma dell'articolo 88 sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 130.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 20).

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette provincie le disposizioni delle leggi 16 dicembre 1918, n. 1985, 15 agosto 1919, n. 1401, e del presente testo unico, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti reali.

Art. 131.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 21).

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 57, 58 e 72.

Art. 132.

(T. U. 1913, art. 132, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 22).

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.


NITTI.

*Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli MORTARA.
Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1919.
Reg. 169. Atti del Governo a f. 9. GISCI.*

Meyubi
(Dell'atto n. 1495)


MODELLI

4. Prospetto delle sedicelle con tavola sopra la quale si distribuiscono gli oggetti
 ogni elemento.



4. Prospetto delle sedicelle con tavola sopra la quale si distribuiscono gli oggetti
 Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
 MURRI



Voto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.


Fotografia	
IL PRETORE,	Timbro e segno della Pretura
(Firma) _____	
Numero (della legge) _____	
PRETURA	
del mandamento di _____	
Tenere personale di riconoscimento dell'identità (nome, cognome, paternità, età, luogo di na- scita)	

Inserito nella lista elettorale (1) _____	
del comune di _____	
Il Pretore	
(Firma) _____	
Il Cancelliere della Pretura	
(Firma) _____	
(1) Polizia o amministrativa.	

ALLEGATO 2

URNA

(Cassa metallica con
cassa di legno
int. 45 n. 6-8)





buste da consegnarsi agli elettori (Cassa metallica art. 45 n. 6) allo scopo di agevolare al pre-
 sidente l'estrazione graduale delle buste; il supporto *e)* e il sollevatore dell'altre-
 lato il corpo dell'urna per assolvere una uniforme collazione delle buste nell'interno del-
 l'urna, che sia esibita, come seconda urna, a sceltura la busta risultante dagli elettori (Cassa
 unico art. 45 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire l'unico scopo
 prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è
 assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna.
 — *d)* Lato apribile dell'urna — *e)* Fondo per la chiusura del lato *a)* dell'urna. — *f)* *g)* *h)*
 — *h)* Piano del tavolo.

Plan, disegno di N. M. — N. M. Ministero dell'Interno, NITTI.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE


DEL VOTO (vedi anche n. 2)

Allegato B




► **Disegnato sempre dal tavolo voto dell'Ufficio.**
 a) Spertutto presente che è fissato su due piedi e in cui l'armatura
 poggia sul lato dell'istesso elemento per mezzo di girelli, guarniti
 con, di riprendere la posizione normale.

DELLA SALA PER GLI UFFICI DI SEZIONE
N. 37.




1. Armadio. — 2. Cassetto. — 3. Cassetto.
 4. Tavolo. — 5. Tavolo. — 6. Tavolo.
 7. Tavolo. — 8. Tavolo. — 9. Tavolo.
 10. Tavolo. — 11. Tavolo. — 12. Tavolo.




1. Armadio. — 2. Cassetto. — 3. Cassetto.
 4. Tavolo. — 5. Tavolo. — 6. Tavolo.
 7. Tavolo. — 8. Tavolo. — 9. Tavolo.
 10. Tavolo. — 11. Tavolo. — 12. Tavolo.

BUSTA
(testo unico art. 66).



- a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico art. 67 comma terzo).
 - b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico art. 67 comma terzo).
 - c) Spazio, sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma quarto dell'art. 67 del testo unico.
 - d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico art. 79 n. 2).
 - e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.
- N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.




- a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico art. 79 n. 2).

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' interno
NITTI

ALLEGATO B-4.

Scheda per un collegio nel
quale il numero dei deputati
da eleggere sia di oltre 15.



Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.


BOLLO E URNE
(testo unico art. 46 comma secondo).

BOLLO.

<i>a</i>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table>		6			
	6					


- a) Indicazione del Collegio e della Sezione.
b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico art. 67 comma primo).

Scheda per un collegio nel
quale il numero dei deputati
da eleggere sia da 6 a 10.



Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.



Scheda per un collegio nel
quale il numero dei deputati
da eleggere sia da 11 a 15.



Visto: d'ordine di S. M.
il Ministro dell'Interno
NITTI.

ALLEGATO B.

SCHEDA
 (Stato unico articolo 72)



Scheda per un collegio
 nel quale il numero dei deputati
 da eleggere sia fino a cinque

- a) Cerchio di cm. 6 di diametro, tracciato sulle due facce della scheda e diviso in due segmenti.
- b) Primo segmento di cm. due, nel quale deve essere stampato sulle due facce, con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno della lista, anche figurato.
- c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciate sulle due facce tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 72.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

NITTI.

Visto: d'ordine di S. M.
 Il Ministro dell'Interno

NITTI.